Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 305 del 9 novembre 1977

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 9 novembre 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1977.

Modificazioni alla tabella di cui all'allegato A, punto I. 1, del decreto ministeriale 5 agosto 1974 recante norme relative alla omologazione parziale C.E.E. dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda il livello sonoro ammissibile ed il dispositivo di scappamento.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visti gli articoli 1 e 2 della legge n. 942 del 27 dicembre 1973, in base ai quali i veicoli a motore destinati a circolare su strada con o senza carrozzeria ed i loro rimorchi, esclusi i veicoli che si spostano su rotaia, debbono essere sottoposti dal Ministero dei trasporti, previa presentazione di domanda da parte del costruttore o del suo legale rappresentante, all'esame del tipo per la omologazione C.E.E. secondo prescrizioni tecniche da emanare dal Ministro per i trasporti con propri decreti in attuazione delle direttive del consiglio o della commissione delle comunità europee concernenti la omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto ministeriale del 29 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per la omologazione C.E.E. dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei loro dispositivi di equipaggiamento;

Visto il decreto ministeriale del 5 agosto 1974, recante norme relative alla omologazione parziale C.E.E. dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda il livello sonoro ammissibile ed il dispositivo di scappamento dei veicoli a motore, in attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee n. 70/157/CEE modificata dalla direttiva della commissione delle Comunità europee n. 73/350/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 settembre 1974, pag. 3;

Visto l'art. 10 della legge n. 942 del 27 dicembre 1973, con cui viene conferita al Ministro per i trasporti la facoltà di rendere obbligatorie, con propri decreti, le prescrizioni tecniche riguardanti le omologazioni di singoli dispositivi o la omologazione di un veicolo per quanto riguarda uno o più requisiti prima che siano completate le prescrizioni necessarie per procedere alla omologazione C.E.E. dei suddetti veicoli;

Vista la direttiva della commissione delle Comunità europee n. 77/212/CEE in data 8 marzo 1977, con la quale vengono apportate modifiche ed integrazioni alle prescrizioni tecniche delle direttive n. 70/157/CEE e n. 73/350/CEE in materia di livello sonoro ammissibile e dispositivo di scappamento dei veicoli a motore;

Ritenuto di dover corrispondentemente modificare ed integrare le disposizioni del decreto ministeriale del 5 agosto 1974 con il quale sono state emanate prescrizioni conformi alle direttive 70/157/CEE e 73/350/CEE:

Decreta:

Art. 1.

La tabella che figura nell'allegato *A*, punto I.1, del decreto ministeriale del 5 agosto 1974, recante norme relative alla omologazione parziale C.E.E. dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda il livello sonoro ammissibile ed il dispositivo di scappamento, viene sostituita dalla tabella — aggiornamento 1977 — allegata al presente decreto.

Art. 2.

Dal 1° aprile 1980 la competente divisione della Direzione generale M.C.T.C. del Ministero dei trasporti concede la omologazione parziale C.E.E., per quanto riguarda il livello sonoro ammissibile ed il dispositivo di scappamento, per i tipi di veicolo indicati ai punti I.1.1, I.1.2, I.1.3, I.1.4, I.1.5 e I.1.7 dell'allegata tabella — aggiornamento 1977 — ove essi soddisfino alle prescrizioni tecniche contenute nell'allegato *A* al decreto ministeriale 5 agosto 1974 ed ai valori contenuti nella tabella anzidetta.

Dal 1° aprile 1982 le disposizioni del precedente comma si applicano anche ai veicoli indicati al punto I.1.6 della allegata tabella (aggiornamento 1977).

Art. 3.

Dal 1° gennaio 1982 i tipi di veicolo indicati al primo comma dell'art. 2 del presente decreto potranno ottenere, se prevista, la omologazione nazionale a condizione che essi soddisfino alle prescrizioni tecniche contenute nell'allegato *A* al decreto ministeriale 5 agosto 1974 ed ai valori contenuti nella tabella — aggiornamento 1977 — allegata al presente decreto.

Dal 1° gennaio 1984 le disposizioni del precedente comma si applicano anche ai veicoli indicati al secondo comma dell'art. 2 del presente decreto.

Resta salva la facoltà, prevista dall'art. 9 della legge n. 942 del 27 dicembre 1973, per i produttori ed i costruttori di richiedere, in alternativa a quanto disposto nel comma precedente, l'omologazione nazionale dei sopraindicati tipi di veicolo in base alle prescrizioni tecniche contenute nei Regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa - che siano state accettate dal Ministro per i trasporti.

Art. 4.

L'allegata tabella — aggiornamento 1977 — contenente i valori massimi ammissibili di livello sonoro in dB(A) per le varie categorie di veicoli fa a tutti gli effetti parte integrante del presente decreto.

Roma, addì 26 agosto 1977

Il Ministro: RUFFINI

ALLEGATO

LIVELLI SONORI AMMISSIBILI

La tabella — aggiornamento 1977 — sotto riportata, sostituisce quella di cui al punto I.1 dell'allegato *A* al decreto ministeriale del 5 agosto 1974, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 settembre 1974, pag. 3.

	Categoria di veicoli	Valori espressi in dB (A) (decibel) (A)
I.1 1.	Veicoli per il trasporto di persone con al massimo 9 posti a sedere, compreso quello del conducente.	80
I.1.2.	Veicoli per il trasporto di persone, con più di 9 posti, compreso quello del conducente, aventi un peso massimo autorizzato non superiore a 3,5 t.	81

Categoria di veicoli	Valori espressi in dB (A) (decibel) (A)
I.1.3. Veicoli per il trasporto di merci, aventi un peso massimo autorizzato non superiore a 3,5 t.	81
I.1.4. Veicoli per il trasporto di persone, con più di 9 posti, compreso quello del conducente, aventi un peso massimo autorizzato superiore a 3,5 t.	82
I.1.5. Veicoli per il trasporto di merci aventi un peso massimo autorizzato superiore a 3,5 t.	86
I.1.6. Veicoli per il trasporto di persone, con più di 9 posti, compreso quello del conducente con motore di potenza uguale o superiore a 200 CV DIN.	85
I.1.7. Veicoli per il trasporto di merci con motore di potenza uguale o superiore a 200 CV DIN ed il cui peso massimo autorizzato supera 12 t.	88

(10590)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1977.

Norme relative alla omologazione parziale C.E.E. dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda i dispositivi di rimorchio.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, in base ai quali i veicoli a motore destinati a circolare su strada con o senza carrozzeria ed i loro rimorchi, esclusi i veicoli che si spostano su rotaia, debbono essere sottoposti dal Ministero dei trasporti, previa presentazione di domanda da parte del costruttore o del suo legale rappresentante, all'esame del tipo per la omologazione C.E.E. secondo prescrizioni tecniche da emanare dal Ministro per i trasporti con propri decreti in attuazione delle direttive del consiglio o della commissione delle Comunità europee concernenti l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per la omologazione C.E.E. dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei loro dispositivi di equipaggiamento;

Visto l'art. 10 della legge 27 dicembre 1973, n. 942, con cui viene conferita al Ministro per i trasporti la facoltà di rendere obbligatorie, con propri decreti, le prescrizioni tecniche riguardanti l'approvazione di singoli dispositivi o la omologazione di un veicolo, per quanto riguarda uno o più requisiti, prima che siano completate le prescrizioni tecniche necessarie per procedere alla omologazione C.E.E. dei suddetti veicoli;

Vista la direttiva n. 77/389/CEE del 17 maggio 1977 in materia di dispositivi di rimorchio dei veicoli a motore;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esame del tipo, ai fini del rilascio della omologazione parziale C.E.E. ai tipi di veicolo per quanto riguarda i dispositivi di rimorchio si intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote ed una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaia, delle trattrici agricole o forestali nonché delle macchine operatrici.

Art. 2.

A richiesta del costruttore o del suo legale rappresentante la competente divisione della Direzione generale della M.C.T.C. del Ministero dei trasporti procede alla omologazione parziale C.E.E., per quanto riguarda i dispositivi di rimorchio, per i tipi di veicolo indicati nell'art. 1, ove essi siano conformi alle prescrizioni contenute nell'allegato al presente decreto.

L'omologazone viene concessa a seguito dell'esito favorevole delle prove effettuate dall'organo tecnico competente, il quale ne redige processo verbale rilasciandone copia al costruttore o al suo legale rappresentante.

Art. 3.

Il controllo previsto dalla prima parte del primo comma dell'art. 4 della legge n. 942 del 27 dicembre 1973, sulla conformità della produzione con il tipo omologato viene effettuato dal Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., direttamente o a mezzo degli uffici periferici dipendenti, sui tipi di veicolo, per quanto riguarda i dispositivi di rimorchio, mediante sondaggio.

Art. 4.

Dal 1° gennaio 1981 i tipi di veicolo elencati nell'art. 1 potranno ottenere, se prevista, la omologazione nazionale a condizione che essi soddisfino, per quanto riguarda i dispositivi di rimorchio, alle prescrizioni tecniche contenute nell'allegato al presente decreto.

Resta salva la facoltà, prevista dall'art. 9 della legge n. 942 del 27 dicembre 1973, per i produttori ed i costruttori di richiedere, in alternativa a quanto disposto nel comma precedente, l'omologazione nazionale dei sopraindicati tipi di veicolo, in base alle prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite — Commissione economica per l'Europa, che siano state accettate dal Ministro per i trasporti.

Art. 5.

Il documento allegato — dispositivi di rimorchio — fa, a tutti gli effetti, parte integrante del presente decreto.

Roma, addì 29 settembre 1977

Il Ministro: LATTANZIO

ALLEGATO

DISPOSITIVI DI RIMORCHIO

1. *Numero.*

1.1. Ogni veicolo deve essere dotato anteriormente di un dispositivo specifico di rimorchio su cui si possa fissare una attrezzatura di collegamento, quale una barra o una fune da traino.

1.2. I veicoli della categoria M_1, definiti dall'allegato I della direttiva 70/156/CEE, ad eccezione di quelli non idonei a circolare con un carico rimorchiato, devono essere dotati anche posteriormente di un dispositivo specifico di rimorchio.

2. *Resistenza.*

2.1. I dispositivi specifici di rimorchio, fissati al veicolo, devono resistere ad una forza statica di trazione e di spinta almeno pari alla metà del peso a pieno carico ammesso per il veicolo, solo e senza carico rimorchiato, al quale sono fissati.

(10591)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1977.

Norme relative alla omologazione C.E.E. dei tipi di luce posteriore nebbia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visti gli articoli 1 e 2 della legge n. 942 del 27 dicembre 1973, in base ai quali i veicoli a motore destinati a circolare su strada con o senza carrozzeria ed i loro rimorchi, esclusi i veicoli che si spostano su rotaia, debbono essere sottoposti dal Ministero dei trasporti, previa presentazione di domanda da parte del costruttore o del suo legale rappresentante, all'esame del tipo per la omologazione C.E.E. secondo prescrizioni tecniche da emanare dal Ministro per i trasporti con propri decreti in attuazione delle direttive del consiglio o della commissione delle Comunità europee concernenti l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per la omologazione C.E.E. dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei loro dispositivi di equipaggiamento;

Visto l'art. 10 della legge n. 942 del 27 dicembre 1973, con cui viene conferita al Ministro per i trasporti la facoltà di rendere obbligatorie, con propri decreti, le prescrizioni tecniche riguardanti l'approvazione di singoli dispositivi o la omologazione di un veicolo per quanto riguarda uno o più requisiti prima che siano completate le prescrizioni tecniche necessarie per procedere alla omologazione C.E.E. dei suddetti veicoli;

Visto l'art. 11 della legge stessa in base al quale le disposizioni della legge medesima si applicano anche ai dispositivi ed a singole parti dei veicoli;

Vista la direttiva n. 77/538/CEE del 28 giugno 1977 in materia di luce posteriore nebbia per veicoli a motore e loro rimorchi;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esame del tipo, ai fini del rilascio della omologazione C.E.E. ai tipi di luce posteriore nebbia da installare sui veicoli, si intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote ed una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h come pure i suoi rimorchi ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaia, delle trattrici e macchine agricole o forestali nonché delle macchine operatrici.

Art. 2.

A richiesta del costruttore o del suo legale rappresentante la competente divisione della Direzione generale della M.C.T.C. del Ministero dei trasporti procede alla omologazione C.E.E. dei tipi di luce posteriore nebbia conformi alle prescrizioni di costruzione e di collaudo contenute negli allegati O, II e III.

L'omologazione viene concessa a seguito dell'esito favorevole delle prove effettuate dall'organo tecnico competente, il quale ne redige processo verbale.

Copia della scheda di modello corrispondente a quello indicato nell'allegato I al presente decreto, da compilare come stabilito nell'art. 6 del decreto ministeriale 29 marzo 1974, va trasmessa a tutti gli Stati membri della C.E.E. e rilasciata al costruttore o al suo legale rappresentante.

Ciascun esemplare di luce posteriore nebbia di tipo omologato, deve essere contrassegnato con un marchio di omologazione conforme al modello indicato nell'allegato II.

Art. 3.

Il controllo previsto dalla prima parte del primo comma dell'art. 4 della legge n. 942 del 27 dicembre 1973, sulla conformità della produzione con il tipo omologato viene effettuato dal Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., direttamente o a mezzo degli uffici periferici dipendenti, sui tipi di luce posteriore nebbia, mediante sondaggio.

Art. 4.

Il costruttore o il suo legale rappresentante deve comunicare alla competente divisione del Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., qualsiasi modifica apportata al tipo di luce posteriore nebbia.

La divisione di cui al comma precedente giudica se sul tipo di luce posteriore nebbia modificato debbano essere effettuate nuove prove e conseguentemente redatto nuovo verbale.

Se dalle prove, da espletare da parte dell'organo tecnico competente, risulta che le prescrizioni del presente decreto non sono osservate, la modifica non è autorizzata.

Art. 5.

Dal 1° gennaio 1980 i tipi di luce posteriore nebbia destinati ai veicoli a motore ed ai loro rimorchi potranno ottenere l'approvazione nazionale a condizione che essi soddisfino alle prescrizioni contenute negli allegati O, II e III.

Resta salva la facoltà, prevista dall'art. 9 della legge n. 942 del 27 dicembre 1973, per i produttori ed i costruttori di richiedere, in alternativa a quanto disposto nel comma precedente, l'approvazione nazionale del sopraindicato tipo di dispositivo, in base alle prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, che siano accettate dal Ministro per i trasporti.

Art. 6.

I documenti:

allegato O: definizioni, disposizioni generali, intensità della luce emessa, modalità di prova, prova di resistenza al calore, colore della luce emessa, conformità della produzione;

allegato I: modello di scheda di omologazione C.E.E.;

allegato II: condizioni di omologazione C.E.E. e marcatura;

appendici 1 e 2: esempi di marchio di omologazione C.E.E.;

allegato III: misure fotometriche,

fanno, a tutti gli effetti, parte integrante del presente decreto.

Roma, addì 29 settembre 1977

Il Ministro: LATTANZIO

ALLEGATO 0

DEFINIZIONI, DISPOSIZIONI GENERALI, INTENSITA' DELLA LUCE EMESSA, MODALITA' DI PROVA, PROVA DI RESISTENZA AL CALORE, COLORE DELLA LUCE EMESSA, CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE

1. DEFINIZIONI

1.1. *Luce posteriore nebbia*

Per « luce posteriore nebbia » si intende la luce che serve a rendere più visibile il veicolo visto dalla parte posteriore in caso di forte nebbia.

1.2. *Asse di riferimento*

Per « asse di riferimento » si intende l'asse caratteristico del segnale luminoso, determinato dal costruttore del proiettore per servire da direzione di riferimento (H = 0°, V = 0°) agli angoli di campo nelle misure fotometriche e nel montaggio sul veicolo.

1.3. *Centro di riferimento*

Per « centro di riferimento » si intende l'intersezione dell'asse di riferimento con la superficie di uscita della luce emessa dalla sorgente luminosa e indicata dal costruttore del proiettore.

1.4. *Superficie apparente*

Per « superficie apparente », in una direzione d'osservazione determinata, si intende la proiezione ortogonale della superficie d'uscita della luce su un piano perpendicolare alla direzione di osservazione.

1.5. *Tipo di luci posteriori nebbia*

Per « luce posteriore nebbia » si intendono luci posteriori nebbia che non presentino tra loro differenze essenziali; tali differenze riguardano in particolare:

1.5.1. i marchi di fabbrica o commerciali,

1.5.2. le caratteristiche del sistema ottico,

1.5.3. gli elementi aggiuntivi tali da modificare i risultati ottici per riflessione, rifrazione o assorbimento,

1.5.4. il tipo di lampada.

2. DISPOSIZIONI GENERALI

2.1. Ciascuno dei campioni di cui al punto 1.2.3 dell'allegato II deve soddisfare alle disposizioni indicate di seguito.

2.2. Le luci posteriori nebbia debbono essere progettate e costruite in modo che, nelle normali condizioni di impiego e malgrado le vibrazioni alle quali possono essere sottoposte in tali condizioni, il loro buon funzionamento resti assicurato ed esse mantengano le caratteristiche imposte dal presente decreto.

3. INTENSITA' DELLA LUCE EMESSA

3.1. L'intensità della luce emessa da ognuno dei due campioni di cui al punto 1.2.3 dell'allegato II che abbia soddisfatto le prescrizioni del punto 5 deve essere almeno uguale ai minimi e non superiore ai massimi definiti di seguito e misurati rispetto all'asse di riferimento nelle direzioni sottoindicate (espresse in gradi rispetto all'asse di riferimento).

3.2. L'intensità lungo gli assi H e V, fra 10° a sinistra e 10° a destra nonché fra 5° verso l'alto e 5° verso il basso, non deve essere inferiore a 150 cd. Tra gli assi, l'intensità non deve essere inferiore a 75 cd.

3.3. L'intensità della luce emessa in tutte le direzioni di osservazione non deve superare 300 cd.

3.4. La superficie apparente nella direzione dell'asse di riferimento non deve superare 140 cm^2.

3.5. L'allegato III dà i particolari sui metodi di misura da usare in caso di dubbio.

4. MODALITA' DI PROVA

Tutte le misure debbono essere effettuate con la lampada campione incolore del tipo previsto per la luce posteriore nebbia e regolata in modo da emettere il normale flusso luminoso prescritto per questo tipo di lampada.

5. PROVA DI RESISTENZA AL CALORE

5.1. La luce posteriore nebbia deve essere sottoposta ad una prova di un'ora di funzionamento continuo, dopo un periodo di riscaldamento di 20 minuti. La temperatura ambiente deve essere compresa fra 23 ± 5°C. La lampada deve essere una lampada della categoria prescritta e deve essere alimentata con corrente ad un voltaggio tale da dare la potenza media specificata per i corrispondenti livelli della tensione di prova.

5.2. Se solo la potenza massima è specificata, la prova deve essere condotta regolando la tensione in modo da ottenere una potenza uguale al 90 % della potenza specificata. La potenza media o massima specificata deve, in ogni caso, essere scelta nella gamma di tensioni di 6, 12 o 24 V.

5.3. Dopoché la luce si è stabilizzata alla temperatura ambiente, non deve essere percepita nessuna distorsione, deformazione, incrinatura o modifica cromatica.

6. COLORE DELLA LUCE EMESSA

Il dispositivo deve emettere una luce di colore rosso. Il colore della luce emessa, misurato utilizzando una sorgente luminosa avente una temperatura di colore di 2854 K, corrispondente all'illuminante A della commissione internazionale dell'illuminazione (CIE), deve rientrare nei limiti delle seguenti coordinate tricromatriche:

limite verso il giallo: $y \leq 0{,}335$,
limite verso il porpora: $z \leq 0{,}008$.

7. CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE

Ogni luce posteriore nebbia recante il marchio di omologazione CEE deve essere conforme al tipo omologato e soddisfare alle prescrizioni fotometriche indicate ai precedenti punti 3 e 6. Tuttavia, per una qualsiasi luce posteriore nebbia prelevata da una fabbricazione di serie, i requisiti relativi ai minimi di intensità della luce emessa (misurata con la lampada campione di cui al precedente punto 4) possono limitarsi, in ogni direzione, all'80 % dei valori minimi prescritti al precedente punto 3.

ALLEGATO I

MODELLO DI SCHEDA D'OMOLOGAZIONE CEE
(Formato massimo: A 4 [210 x 297 mm])

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE
DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Comunicazione concernente l'omologazione CEE, il rifiuto, la revoca dell'omologazione CEE di un tipo di luce posteriore nebbia

N. di omologazione CEE ....

1. Tipo luce posteriore nebbia ....
2. Tipo o tipi di lampada previsti ....
3. Marchio di fabbrica o commerciale della luce posteriore nebbia ....
4. Nome e indirizzo del costruttore ....

....

5. Eventualmente, nome e indirizzo del suo mandatario ....

....

6. Presentato all'omologazione CEE in data ....
7. Servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione CEE ....

....

8. Data del verbale rilasciato da questo servizio ....
9. Numero del verbale rilasciato da questo servizio ....
10. Data dell'omologazione CEE/del rifiuto/della revoca dell'omologazione CEE (1)
11. Omologazione CEE unica rilasciata, in base al punto 3.3 dell'allegato II, ad un dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente più luci, in particolare: ....

....

12. Data dell'omologazione CEE unica/del rifiuto/della revoca dell'omologazione CEE unica (1) ....

....

13. Luogo ....
14. Data ....
15. Firma ....
16. Il disegno n. . . . . , qui allegato, indica le posizioni geometriche di montaggio della luce posteriore nebbia sul veicolo, nonché l'asse di riferimento ed il centro di riferimento della luce stessa.
17. Eventuali osservazioni ....

....

---

(1) Cancellare le menzioni inutili.

ALLEGATO II

CONDIZIONI DI OMOLOGAZIONE CEE E MARCATURA

1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE

1.1. La domanda di omologazione CEE viene presentata dal titolare del marchio di fabbrica o commerciale, o dal suo mandatario.

1.2. Per ogni tipo di luce posteriore nebbia la domanda deve essere corredata:

1.2.1. da una descrizione tecnica succinta, che precisi in particolare il tipo o i tipi di lampada previsti che devono essere conformi alle prescrizioni della commissione internazionale dell'illuminazione (CIE);

1.2.2. da disegni, in tre esemplari, sufficientemente particolareggiati per permettere l'identificazione del tipo di luce posteriore nebbia, nei quali siano precisate le prescrizioni geometriche del montaggio sul veicolo, nonché l'asse di osservazione che deve essere assunto nelle prove come asse di riferimento (angolo orizzontale H = 0°, angolo verticale V = 0°) e il punto che deve essere preso come centro di riferimento per le prove stesse;

1.2.3. da due campioni; nel caso in cui la luce posteriore nebbia non possa essere montata *indifferentemente* sulla parte destra o sulla parte sinistra del veicolo, i due campioni presentati possono essere identici ed adatti soltanto alla parte destra oppure alla parte sinistra del veicolo;

1.2.4. da un campione supplementare che verrà conservato dal laboratorio per qualsiasi altra verifica che si rendesse necessaria in seguito.

2. ISCRIZIONI

2.1. I campioni di un tipo di luce posteriore nebbia presentati all'omologazione CEE debbono:

2.1.1. recare il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente; questo marchio deve essere chiaramente leggibile ed indelebile;

2.1.2. recare l'indicazione, chiaramente leggibile ed indelebile, del tipo o dei tipi di lampada previsti;

2.1.3. presentare uno spazio sufficiente per il marchio di omologazione CEE compresi i simboli aggiuntivi previsti dal successivo punto 4; questo spazio deve essere indicato nei disegni di cui al punto 1.2.2.

3. OMOLOGAZIONE CEE

3.1. Se i due campioni presentati conformemente alle disposizioni del punto 1.2.3 sono conformi alle disposizioni degli allegati 0, II e III, l'omologazione CEE viene rilasciata e viene attribuito un numero d'omologazione.

3.2. Questo numero non viene più attribuito ad alcun altro tipo di luce posteriore nebbia.

3.3. Quando l'omologazione CEE viene richiesta per un tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente una luce posteriore nebbia ed altre luci, si può attribuire un marchio di omologazione CEE unico, a condizione che la luce posteriore nebbia sia conforme alle prescrizioni del presente decreto e che ciascuna delle altre luci, che fanno parte del tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa per il quale è stata richiesta l'omologazione CEE, sia conforme al decreto ad essa applicabile.

4. MARCATURA

4.1. Ogni luce posteriore nebbia conforme al tipo omologato in applicazione del presente decreto deve recare un marchio d'omologazione CEE.

4.2. Tale marchio è costituito:

da un rettangolo all'interno del quale è inscritta la lettera « e » minuscola, seguita dal numero o dal gruppo di lettere distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione:

1 per la R. F. di Germania,
2 per la Francia,
3 per l'Italia,
4 per i Paesi Bassi,
6 per il Belgio,
11 per il Regno Unito,
13 per il Lussemburgo,
18 per la Danimarca,
IRL per l'Irlanda,

e da un numero d'omologazione CEE, corrispondente al numero della scheda d'omologazione CEE compilata per il tipo di luce posteriore nebbia.

4.3. Il marchio d'omologazione CEE è completato dal simbolo aggiuntivo « F ».

4.4. Il numero d'omologazione CEE deve essere apposto in prossimità del rettangolo circoscritto alla lettera « e », in una posizione qualsiasi rispetto ad esso.

4.5. Il marchio d'omologazione CEE e il simbolo aggiuntivo debbono essere apposti sulla superficie luminosa o su una delle superfici luminose in modo che siano indelebili e ben leggibili anche quando le luci posteriori nebbia sono montate sul veicolo.

4.6. Nell'appendice 1 viene fornito un esempio di marchio d'omologazione CEE completo di simbolo aggiuntivo.

4.7. Qualora venga attribuito un numero di omologazione CEE unico, come previsto dal punto 3.3, per un tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente una luce posteriore nebbia ed altre luci, può essere apposto un unico marchio di omologazione CEE, costituito da quanto segue:

— un rettangolo all'interno del quale è inscritta la lettera « e » seguita dal numero o dal gruppo di lettere distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione,

— un numero d'omologazione CEE,

— i simboli aggiuntivi previsti dai vari decreti a norma dei quali è stata rilasciata l'omologazione CEE.

4.8. Le dimensioni dei vari elementi di questo marchio non devono essere inferiori alla maggiore delle dimensioni minime prescritte, per la marcatura singola, dai decreti a titolo dei quali l'omologazione CEE è stata rilasciata.

4.9. Nell'appendice 2 vengono forniti alcuni esempi di marchi di omologazione CEE per un dispositivo comportante più luci.

Appendice 1

Esempio di marchio di omologazione CEE

Il dispositivo recante il marchio di omologazione CEE qui raffigurato è una luce posteriore nebbia che ha ottenuto l'omologazione CEE nel Regno Unito (e 11) col numero 1471.

Appendice 2

Esempi di marchi d'omologazione CEE

a ≥ 8 mm

2-S-R-I-F $\frac{a}{3}$

e 6 $\frac{a}{3}$ $\frac{2a}{3}$

a

$\frac{a}{3}$

270 $\frac{a}{3}$

Il dispositivo recante il marchio di omologazione CEE qui raffigurato è un dispositivo comprendente un indicatore luminoso di direzione della categoria 2, una luce di arresto, una luce di posizione posteriore, un catadiottro della classe I e una luce posteriore nebbia, che ha ottenuto l'omologazione CEE in Belgio (e 6) con il numero 270. La freccia indica il senso di montaggio di questo dispositivo che non può essere montato indifferentemente sul lato destro o sul lato sinistro del veicolo. La punta della freccia è diretta verso l'esterno del veicolo.

Esempi di marcatura di un dispositivo che comporta più luci (mutuamente incorporate e che ha ottenuto l'omologazione CEE)

1. *Marcatura separata*

Marchio Tipo 2 e 6 270	Marchio Tipo S e 6 270	Marchio Tipo R e 6 270	Marchio Tipo I e 6 270	Marchio Tipo F e 6 270
Indicatore luminoso di direzione	Luce di arresto	Luci di posizione	Catadiottro	Luce posteriore nebbia

2. *Marcatura unica*

Marchio Tipo 2-S-R-I-F e 6 270				

ALLEGATO III

MISURE FOTOMETRICHE

1. Durante le misure fotometriche, un'adeguata schermatura deve evitare riflessi parassiti.

2. Le misure debbono essere eseguite in modo tale che:

2.1. la distanza di misura sia tale che si possa applicare la legge dell'inverso del quadrato della distanza;

2.2. l'apparecchiatura di misura sia tale che l'apertura angolare del ricevitore, visto dal centro di riferimento della luce, sia compresa tra 10' e 1°;

2.3. l'intensità minima prescritta per una determinata direzione di osservazione è soddisfatta qualora questa intensità venga ottenuta in una direzione che non si discosti di più di 15' dalla direzione di osservazione medesima.

3. La direzione H = 0° e V = 0° corrisponde all'asse di riferimento (sul veicolo essa dovrà essere orizzontale, parallela al piano longitudinale mediano del veicolo stesso ed orientata nel senso di visibilità richiesto). Essa passa per il centro di riferimento.

3.1. Le intensità al di fuori degli assi vengono misurate all'interno del rombo definito dalle direzioni estreme di misura (vedi diagramma).

(10592)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1977.

Norme relative alla omologazione C.E.E. dei tipi di proiettore di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visti gli articoli 1 e 2 della legge n. 942 del 27 dicembre 1973, in base ai quali i veicoli a motore destinati a circolare su strada con o senza carrozzeria ed i loro rimorchi, esclusi i veicoli che si spostano su rotaia, debbono essere sottoposti dal Ministero dei trasporti, previa presentazione di domanda da parte del costruttore o del suo legale rappresentante, all'esame del tipo per la omologazione C.E.E. secondo prescrizioni tecniche da emanare dal Ministro per i trasporti con propri decreti in attuazione delle direttive del consiglio o della commissione delle Comunità europee concernenti l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per la omologazione C.E.E. dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei loro dispositivi di equipaggiamento;

Visto l'art. 10 della legge n. 942 del 27 dicembre 1973, con cui viene conferita al Ministro per i trasporti la facoltà di rendere obbligatorie, con propri decreti, le prescrizioni tecniche riguardanti l'approvazione di singoli dispositivi o la omologazione di un veicolo per quanto riguarda uno o più requisiti prima che siano completate le prescrizioni tecniche necessarie per procedere alla omologazione C.E.E. dei suddetti veicoli;

Visto l'art. 11 della legge stessa in base al quale le disposizioni della legge medesima si applicano anche ai dispositivi ed a singole parti dei veicoli;

Vista la direttiva n. 77/539/CEE del 28 giugno 1977 in materia di proiettore di retromarcia, per veicoli a motore e loro rimorchi;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esame del tipo, ai fini del rilascio della omologazione C.E.E. ai tipi di proiettore di retromarcia da installare sui veicoli, si intende per veicolo, ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote ed una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h come pure i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaia, delle trattrici e macchine agricole o forestali nonché delle macchine operatrici.

Art. 2.

A richiesta del costruttore o del suo legale rappresentante la competente divisione della Direzione generale M.C.T.C. del Ministero dei trasporti procede alla omologazione C.E.E. dei tipi di proiettore di retromarcia, conformi alle prescrizioni di costruzione e di collaudo contenute negli allegati O, II, III, IV.

L'omologazione viene concessa a seguito dell'esito favorevole delle prove effettuate dall'organo tecnico competente, il quale ne redige processo verbale.

Copia della scheda di modello corrispondente a quello indicato nell'allegato I al presente decreto, da compilare come stabilito nell'art. 6 del decreto ministeriale 29 marzo 1974, va trasmessa a tutti gli Stati membri della C.E.E. e rilasciata al costruttore o al suo legale rappresentante.

Ciascun esemplare di proiettore di retromarcia, di tipo omologato, deve essere contrassegnato con un marchio di omologazione conforme al modello indicato nell'allegato II.

Art. 3.

Il controllo previsto dalla prima parte del primo comma dell'art. 4 della legge n. 942 del 27 dicembre 1973, sulla conformità della produzione con il tipo omologato viene effettuato dal Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., direttamente o a mezzo degli uffici periferici dipendenti, sui tipi di proiettore di retromarcia, mediante sondaggio.

Art. 4.

Il costruttore o il suo legale rappresentante deve comunicare alla competente divisione del Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., qualsiasi modifica apportata al tipo di proiettore di retromarcia.

La divisione di cui al comma precedente giudica se sul tipo di proiettore di retromarcia modificato debbano essere effettuate nuove prove e conseguentemente redatto nuovo verbale.

Se dalle prove, da espletare da parte dell'organo tecnico competente, risulta che le prescrizioni del presente decreto non sono osservate, la modifica non è autorizzata.

Art. 5.

Dal 1° gennaio 1980 i tipi di proiettore di retromarcia, destinati ai veicoli a motore ed ai loro rimorchi potranno ottenere l'approvazione nazionale, a condizione che essi soddisfino alle prescrizioni tecniche contenute negli allegati O, II, III e IV.

Resta salva la facoltà, prevista dall'art. 9 della legge n. 942 del 27 dicembre 1973, per i produttori ed i costruttori di richiedere, in alternativa a quanto disposto nel comma precedente, l'approvazione nazionale dei sopraindicati tipi di dispositivo, in base alle prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni emanate dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, che siano state accettate dal Ministro per i trasporti.

Art. 6.

I documenti:

allegato O: definizioni, disposizioni generali, intensità della luce emessa, modalità di prova, colore della luce emessa, conformità della produzione;

allegato I: modello di scheda di omologazione C.E.E.;

allegato II: condizioni di omologazione C.E.E. e marcatura;

appendice: esempi di marchio di omologazione C.E.E.;

allegato III: misure fotometriche;

allegato IV: colore della luce emessa, coordinate tricromatiche,

fanno, a tutti gli effetti, parte integrante del presente decreto.

Roma, addì 29 settembre 1977

Il Ministro: LATTANZIO

ALLEGATO 0

DEFINIZIONI, DISPOSIZIONI GENERALI, INTENSITA' DELLA LUCE EMESSA, MODALITA' DI PROVA, COLORE DELLA LUCE EMESSA, CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE

1. DEFINIZIONI

1.1. *Proiettore di retromarcia*
Per « proiettore di retromarcia » si intende il dispositivo che serve ad illuminare il piano stradale retrostante al veicolo e ad avvertire gli altri utenti della strada che il veicolo effettua o sta per effettuare la retromarcia.

1.2. *Asse di riferimento*
Per « asse di riferimento » si intende l'asse caratteristico del segnale luminoso, determinato dal costruttore del proiettore per servire da direzione di riferimento (H = 0°, V = 0°) agli angoli di campo nelle misure fotometriche e nel montaggio sul veicolo.

1.3. *Centro di riferimento*
Per « centro di riferimento » si intende l'intersezione dell'asse di riferimento con la superficie di uscita della luce emessa dalla sorgente luminosa e indicata dal costruttore del proiettore.

1.4. *Tipo di proiettore di retromarcia*
Per « tipo di proiettore di retromarcia » si intendono quei proiettori di retromarcia che non presentano tra loro differenze essenziali; tali differenze riguardano in particolare:

1.4.1. i marchi di fabbrica o commerciali,

1.4.2. le caratteristiche del sistema ottico,

1.4.3. gli elementi aggiuntivi tali da modificare i risultati ottici per riflessione, rifrazione o assorbimento,

1.4.4. il tipo di lampada.

(2.)

(3.)

(4.)

5. DISPOSIZIONI GENERALI

5.1. Ciascuno dei campioni di cui al punto 1.2.3 dell'allegato II deve soddisfare alle disposizioni indicate di seguito.

5.2. I proiettori di retromarcia debbono essere progettati e costruiti in modo che, nelle normali condizioni di impiego e malgrado le vibrazioni alle quali possono essere sottoposti in tali condizioni, il loro buon funzionamento resti assicurato ed essi mantengano le caratteristiche imposte dal presente decreto.

6. INTENSITA' DELLA LUCE EMESSA

6.1. L'intensità della luce emessa da ognuno dei due campioni di cui al punto 1.2.3 dell'allegato II deve essere almeno uguale ai minimi e non superiore ai massimi definiti di seguito e misurati rispetto all'asse di riferimento nelle direzioni sottoindicate (espresse in gradi rispetto all'asse di riferimento).

6.2. L'intensità lungo l'asse di riferimento deve essere almeno di 80 cd.

6.3. L'intensità della luce emessa in tutte le direzioni in cui il dispositivo può essere visto non deve superare:

— 300 cd nelle direzioni situate nel piano orizzontale o al di sopra di esso,

oppure

— 600 cd nelle direzioni situate al di sotto del piano orizzontale.

6.4. In ognuna delle altre direzioni di misura di cui all'allegato III del presente decreto, l'intensità luminosa deve avere un valore almeno uguale ai minimi indicati nell'allegato stesso.

7. MODALITA' DI PROVA

Tutte le misure vanno effettuate con la lampada campione incolore del tipo previsto per il proiettore di retromarcia e regolata in modo da emettere il normale flusso luminoso prescritto per questo tipo di lampada.

8. COLORE DELLA LUCE EMESSA

Il colore della luce emessa deve essere bianco. In caso di dubbio, la verifica deve essere effettuata sulla base della definizione del colore bianco riportata nell'allegato IV.

9. CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE

Ogni proiettore di retromarcia recante il marchio di omologazione CEE deve essere conforme al tipo omologato e soddisfare alle prescrizioni fotometriche indicate ai precedenti punti 6 e 8. Tuttavia, per un qualsiasi proiettore di retromarcia prelevato da una fabbricazione di serie, i requisiti relativi ai minimi di intensità della luce emessa (misurata con la lampada campione di cui al precedente punto 7) possono limitarsi, in ogni direzione, all'80 % dei valori minimi prescritti al precedente punto 6.

(10.)

(11.)

ALLEGATO I

MODELLO DI SCHEDA D'OMOLOGAZIONE CEE
(Formato massimo: A 4 [210 × 297 mm])

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE
DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Comunicazione concernente l'omologazione CEE, il rifiuto, la revoca dell'omologazione CEE di un tipo di proiettore di retromarcia

N. di omologazione CEE ....

1. Tipo di proiettore di retromarcia ....
2. Tipo o tipi di lampada previsti ....
3. Marchio di fabbrica o commerciale del proiettore ....
4. Nome e indirizzo del costruttore ....
....
5. Eventualmente, nome e indirizzo del suo mandatario ....
....
6. Presentato all'omologazione CEE in data ....
7. Servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione CEE ....
....
8. Data del verbale rilasciato da questo servizio ....
9. Numero del verbale rilasciato da questo servizio ....
10. Data dell'omologazione CEE/del rifiuto/della revoca dell'omologazione CEE (1)
....
11. Omologazione CEE unica rilasciata, in base al punto 3.3 dell'allegato II, ad un dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente più luci, in particolare: ....
12. Data dell'omologazione CEE unica/del rifiuto/della revoca dell'omologazione CEE unica (1) ....
13. Luogo ....
14. Data ....
15. Firma ....
16. Il disegno n. ...., qui allegato, indica la posizione geometrica di montaggio del proiettore di retromarcia sul veicolo, nonché l'asse di riferimento e il centro di riferimento del proiettore stesso.
17. Eventuali osservazioni ....

(1) Cancellare le menzioni inutili.

ALLEGATO II

CONDIZIONI DI OMOLOGAZIONE CEE E MARCATURA

1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE

1.1. La domanda di omologazione CEE viene presentata dal titolare del marchio di fabbrica o commerciale, o dal suo mandatario.

1.2. Per ogni tipo di proiettore di retromarcia la domanda deve essere corredata:

1.2.1. da una descrizione tecnica succinta, che precisi in particolare il tipo o i tipi di lampada previsti che devono essere conformi alle prescrizioni della commissione internazionale dell'illuminazione (CIE);

1.2.2. da disegni, in tre esemplari, sufficientemente particolareggiati per permettere l'identificazione del tipo di proiettore di retromarcia, nei quali siano precisate le condizioni geometriche per l'applicazione sul veicolo, nonché l'asse di osservazione che deve essere assunto nelle prove come asse di riferimento (angolo orizzontale H = 0°, angolo verticale V = 0°) e il punto che deve essere preso come centro di riferimento per le prove stesse;

1.2.3. da due campioni.

2. ISCRIZIONI

2.1. I campioni di un tipo di proiettore di retromarcia presentati all'omologazione CEE devono:

2.1.1. recare il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente; detto marchio deve essere chiaramente leggibile ed indelebile;

2.1.2. recare l'indicazione, chiaramente leggibile ed indelebile, del o dei tipi di lampade previsti;

2.1.3. recare l'indicazione « TOP » inscritta orizzontalmente nella parte più alta della superficie luminosa, se ciò è necessario, per evitare ogni errore nel montaggio del proiettore di retromarcia sul veicolo;

2.1.4. presentare uno spazio sufficiente per il marchio di omologazione CEE compresi i simboli aggiuntivi previsti dal successivo punto 4; questo spazio deve essere indicato nei disegni di cui al precedente punto 1.2.2.

3. OMOLOGAZIONE CEE

3.1. Se i due campioni presentati conformemente alle disposizioni del punto 1 sono conformi alle disposizioni degli allegati 0, II, III e IV, l'omologazione CEE viene rilasciata e viene attribuito un numero d'omologazione.

3.2. Questo numero non viene più attribuito ad un altro tipo di proiettore di retromarcia.

3.3. Quando l'omologazione CEE viene richiesta per un tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente un proiettore di retromarcia ed altre luci, si può attribuire un marchio di omologazione CEE unico, a condizione che il proiettore di retromarcia sia conforme alle prescrizioni del presente decreto e che ciascuna delle altre luci, che fanno parte del tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa per il quale è stata richiesta l'omologazione CEE, sia conforme al decreto ad essa applicabile.

4. MARCATURA

4.1. Ogni proiettore di retromarcia conforme al tipo omologato in applicazione del presente decreto deve recare un marchio d'omologazione CEE.

4.2. Tale marchio è costituito:

da un rettangolo all'interno del quale è inscritta la lettera « e » minuscola, seguita dal numero o dal gruppo di lettere distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione:

1 per la R. F. di Germania,
2 per la Francia,
3 per l'Italia,
4 per i Paesi Bassi,
6 per il Belgio,
11 per il Regno Unito,
13 per il Lussemburgo,
18 per la Danimarca,
IRL per l'Irlanda,

e da un numero d'omologazione CEE, corrispondente al numero della scheda d'omologazione CEE compilata per il tipo di luce di stazionamento.

4.3. Il marchio d'omologazione CEE è completato dal simbolo aggiuntivo « P ».

4.4. Il numero d'omologazione CEE deve essere apposto in prossimità del rettangolo circoscritto alla lettera « e » in una posizione qualsiasi rispetto ad esso.

4.5. Il marchio d'omologazione CEE ed i simboli aggiuntivi debbono essere apposti sulla superficie luminosa o su una delle superfici luminose in modo che siano indelebili e ben leggibili anche quando le luci di stazionamento sono montate sul veicolo.

4.6. In appendice viene fornito un esempio di marchio d'omologazione CEE completo di simbolo aggiuntivo.

4.7. Qualora venga attribuito un numero di omologazione CEE unico come previsto dal punto 3.3. per un tipo di dispositivo d'illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente una luce di stazionamento e altre luci, può essere apposto un unico marchio di omologazione CEE costituito da quanto segue:

— un rettangolo all'interno del quale è inscritta la lettera « e » seguita dal numero o dal gruppo di lettere distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione,
— un numero d'omologazione CEE,
— i simboli aggiuntivi previsti dai vari decreti a norma dei quali è stata rilasciata l'omologazione CEE.

4.8. Le dimensioni dei vari elementi di questo marchio non devono essere inferiori alla maggiore delle dimensioni minime prescritte, per la marcatura singola, dai decreti a titolo dei quali l'omologazione CEE è stata rilasciata.

Appendice

Esempio di marchio di omologazione CEE

Il dispositivo recante il marchio di omologazione CEE qui raffigurato è un proiettore di retromarcia che ha ottenuto l'omologazione CEE in Germania (e 1) con il numero 1271.

ALLEGATO III

MISURE FOTOMETRICHE

1. METODI DI MISURA

1.1. Durante le misure fotometriche, un'adeguata schermatura deve evitare riflessi parassiti.

1.2. In caso di contestazione sui risultati delle misure, queste ultime debbono essere eseguite in modo che:

1.2.1. la distanza di misura sia tale che si possa applicare la legge dell'inverso del quadrato della distanza;

1.2.2. l'apparecchiatura di misura sia tale che l'apertura angolare del ricevitore, visto dal centro di riferimento della luce sia compresa tra 10' e 1°;

1.2.3. l'intensità minima prescritta per una determinata direzione di osservazione è soddisfatta qualora questa intensità venga ottenuta in una direzione che non si discosti di più di un quarto di grado dalla direzione di osservazione medesima.

2. PUNTI DI MISURA ESPRESSI IN GRADI RISPETTO ALL'ASSE DI RIFERIMENTO E VALORI DELLE INTENSITÀ MINIME DELLA LUCE EMESSA

2.1. La direzione H = 0° e V = 0° corrisponde all'asse di riferimento (sul veicolo essa dovrà essere orizzontale, parallela al piano longitudinale mediano del veicolo stesso ed orientata nel senso di visibilità richiesto). Essa passa per il centro di riferimento. I valori indicati nel quadro danno, per le varie direzioni di misura, le intensità minime in cd.

2.2. Qualora, all'esame visivo, una luce sembri presentare notevoli variazioni locali dell'intensità luminosa, si deve verificare che nessuna intensità, misurata tra due delle direzioni di misura sopra citate, sia inferiore al 50 % dell'intensità minima più debole tra le due prescritte per le direzioni di misura in questione.

ALLEGATO IV

COLORE DELLA LUCE EMESSA

COORDINATE TRICROMATICHE

BIANCO: Limite verso il blu: $x \geq 0{,}310$
Limite verso il giallo: $x \leq 0{,}500$
Limite verso il verde: $y \leq 0{,}150 + 0{,}640\, x$
Limite verso il verde: $y \leq 0{,}440$
Limite verso il porpora: $y \geq 0{,}050 + 0{,}750\, x$
Limite verso il rosso: $y \geq 0{,}382$

Per la verifica di queste caratteristiche colorimetriche, viene impiegata una sorgente luminosa con temperatura di colore di 2 854 K corrispondente all'illuminante A della commissione internazionale per l'illuminazione (CIE).

(10593)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1977.

Norme relative alla omologazione C.E.E. dei tipi di luci di stazionamento dei veicoli a motore.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visti gli articoli 1 e 2 della legge n. 942 del 27 dicembre 1973, in base ai quali i veicoli a motore destinati a circolare su strada con o senza carrozzeria ed i loro rimorchi, esclusi i veicoli che si spostano su rotaia, debbono essere sottoposti dal Ministero dei trasporti, previa presentazione di domanda da parte del costruttore o del suo legale rappresentante, all'esame del tipo per la omologazione C.E.E. secondo prescrizioni tecniche da emanare dal Ministro per i trasporti con propri decreti in attuazione delle direttive del consiglio o della commissione delle Comunità europee concernenti l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per la omologazione C.E.E. dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei loro dispositivi di equipaggiamento;

Visto l'art. 10 della legge n. 942 del 27 dicembre 1973, con cui viene conferita al Ministro per i trasporti la facoltà di rendere obbligatorie, con propri decreti, le prescrizioni tecniche riguardanti l'approvazione di singoli dispositivi o la omologazione di un veicolo per quanto riguarda uno o più requisiti prima che siano completate le prescrizioni tecniche necessarie per procedere alla omologazione C.E.E. dei suddetti veicoli;

Visto l'art. 11 della legge stessa in base al quale le disposizioni della legge medesima si applicano anche ai dispositivi ed a singole parti dei veicoli;

Vista la direttiva n. 77/540/CEE del 28 giugno 1977 in materia di luci di stazionamento per veicoli a motore;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esame del tipo, ai fini del rilascio della omologazione C.E.E. ai tipi di luci di stazionamento da installare sui veicoli, si intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote ed una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaia, delle trattrici e macchine agricole o forestali nonché delle macchine operatrici.

Art. 2.

A richiesta del costruttore o del suo legale rappresentante la competente divisione della Direzione generale M.C.T.C. del Ministero dei trasporti procede alla omologazione C.E.E. dei tipi di luci di stazionamento conformi alle prescrizioni di costruzione e di collaudo contenute negli allegati I, II, IV, V e VI.

L'omologazione viene concessa a seguito dell'esito favorevole delle prove effettuate dall'organo tecnico competente, il quale ne redige processo verbale.

Copia della scheda di modello corrispondente a quello indicato nell'allegato III al presente decreto, da compilare come stabilito nell'art. 6 del decreto ministeriale del 29 marzo 1974, va trasmessa a tutti gli Stati membri della C.E.E. e rilasciata al costruttore o al suo legale rappresentante.

Ciascun esemplare di luce di stazionamento di tipo omologato deve essere contrassegnato con un marchio di omologazione conforme al modello indicato nell'allegato IV.

Art. 3.

Il controllo previsto dalla prima parte del primo comma dell'art. 4 della legge n. 942 del 27 dicembre 1973, sulla conformità della produzione con il tipo omologato, viene effettuato dal Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C., direttamente o a mezzo degli uffici periferici dipendenti, sui tipi di luci di stazionamento, mediante sondaggio.

Art. 4.

Il costruttore o il suo legale rappresentante deve comunicare alla competente divisione del Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., qualsiasi modifica apportata al tipo di luci di stazionamento.

La divisione di cui al comma precedente giudica se sul tipo di luci di stazionamento modificato debbano essere effettuate nuove prove e conseguentemente redatto nuovo verbale.

Se dalle prove, da espletare da parte dell'organo tecnico competente, risulta che le prescrizioni del presente decreto non sono osservate, la modifica non è autorizzata.

Art. 5.

I documenti:

allegato I: definizioni, disposizioni generali, intensità della luce emessa, modalità delle prove, colore della luce emessa, conformità della produzione, osservazione sul colore;

allegato II: angoli minimi richiesti per la ripartizione luminosa spaziale;

allegato III: modello di scheda di omologazione C.E.E.;

allegato IV: condizioni di omologazione C.E.E. e marcatura;

appendice: esempi di marchio di omologazione C.E.E.;

allegato V: misure fotometriche;

allegato VI: colore della luce emessa, coordinate tricromatiche,

fanno, a tutti gli effetti, parte integrante del presente decreto.

Roma, addì 29 settembre 1977

Il Ministro: LATTANZIO

ALLEGATO I

DEFINIZIONI, DISPOSIZIONI GENERALI, INTENSITÀ DELLA LUCE EMESSA, MODALITÀ DELLE PROVE, COLORE DELLA LUCE EMESSA, CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE, OSSERVAZIONE SUL COLORE

1. DEFINIZIONI

1.1. *Luce di stazionamento*

Per « luce di stazionamento » si intende la luce che serve a segnalare la presenza di un veicolo in sosta in un centro abitato.

1.2. *Asse di riferimento*

Per « asse di riferimento » si intende l'asse caratteristico del segnale luminoso, determinato dal costruttore della luce di stazionamento per servire da direzione di riferimento (H = 0°, V = 0°) agli angoli di campo nelle misure fotometriche e nel montaggio sul veicolo.

1.3. *Centro di riferimento*

Per « centro di riferimento » si intende l'intersezione dell'asse di riferimento con la superficie di uscita della luce emessa dalla sorgente luminosa e indicata dal costruttore della luce di stazionamento.

1.4. *Tipo di luce di stazionamento*

Per « tipo di luce di stazionamento » si intendono luci di stazionamento che non presentano tra loro differenze essenziali; tali differenze riguardano in particolare:

1.4.1. i marchi di fabbrica o commerciali,

1.4.2. le caratteristiche del sistema ottico,

1.4.3. il tipo di lampada.

2. DISPOSIZIONI GENERALI

2.1. Ciascuno dei campioni di cui al punto 1.2.3 dell'allegato IV deve soddisfare alle disposizioni di cui ai successivi punti 3 e 5.

2.2. Le luci di stazionamento debbono essere progettate e costruite in modo tale che, nelle normali condizioni d'impiego e malgrado le vibrazioni alle quali possono essere sottoposte in tali condizioni, il loro buon funzionamento resti assicurato ed esse mantengano le caratteristiche imposte dal presente decreto.

3. INTENSITÀ DELLA LUCE EMESSA

3.1. Lungo l'asse di riferimento, l'intensità della luce emessa da ciascuno dei due campioni di cui al punto 1.2.3 dell'allegato IV deve essere almeno uguale ai minimi e non superiore ai massimi qui sotto definiti:

		Minimo (cd)	Massimo (cd)
3.1.1.	luci di stazionamento anteriori:	2	60
3.1.2.	luci di stazionamento posteriori:	2	30

3.2. Fuori dell'asse di riferimento, all'interno dei campi definiti negli schemi dell'allegato II, l'intensità della luce emessa da ciascuno dei due campioni:

3.2.1. in ogni direzione corrispondente ai punti del quadro di ripartizione luminosa di cui all'allegato V, deve essere almeno uguale al valore indicato nel quadro suddetto per quella determinata direzione espresso in percentuale del minimo di cui al punto 3.1;

3.2.2. in ogni direzione dello spazio da cui la luce puo essere osservata, non deve superare il massimo menzionato al precedente punto 3.1;

3.2.3. tuttavia, un'intensità luminosa di 60 cd è ammessa per le luci di stazionamento incorporate mutuamente con le luci di arresto (vedi precedente punto 3.1.2) al di sotto di un piano che, rispetto al piano orizzontale, forma un angolo di 5° verso il basso ;

3.2.4. inoltre :

3.2.4.1. in tutta l'estensione dei campi definiti dagli schemi dell'allegato II, l'intensità della luce emessa deve essere almeno pari a 0,05 cd ;

3.2.4.2. le prescrizioni del punto 2.2 dell'allegato V sulle variazioni locali d'intensità devono essere rispettate.

3.3. Le intensità vanno misurate con lampada o lampade permanentemente accese e, qualora si tratti di dispositivi emettenti luce di colore giallo ambra o rosso, con la luce colorata.

3.4. L'allegato V citato al precedente punto 3.2.1 contiene precisazioni sui metodi di misura da applicare.

4. MODALITÀ DELLE PROVE

Tutte le misure vanno effettuate con lampade campione incolori del tipo previsto per la luce di stazionamento e regolate in modo da emettere il normale flusso luminoso prescritto per questi tipi di lampade.

5. COLORE DELLA LUCE EMESSA

Il colore della luce emessa, misurato utilizzando una sorgente luminosa avente una temperatura di colore di 2 854 K corrispondente all'illuminante A della commissione internazionale per l'illuminazione (CIE), deve rientrare nei limiti delle coordinate prescritte per quel determinato colore nell'allegato VI.

6. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Ogni luce di stazionamento recante un marchio di omologazione CEE deve essere conforme al tipo omologato e soddisfare alle prescrizioni fotometriche indicate ai precedenti punti 3 e 5. Tuttavia, per una qualsiasi luce di stazionamento prelevata da una fabbricazione di serie i requisiti relativi al minimo di intensità della luce emessa (misurata con la lampada campione di cui al precedente punto 4) possono limitarsi, in ogni direzione, all'80 % dei valori minimi prescritti ai punti 3.1 e 3.2.

7. OSSERVAZIONE SUL COLORE

L'omologazione CEE è rilasciata se il colore della luce emessa dalle luci di stazionamento è conforme alle prescrizioni di cui al punto 3.13 dell'allegato I della direttiva 76/756/CEE.

ALLEGATO II

ANGOLI MINIMI RICHIESTI PER LA RIPARTIZIONE LUMINOSA SPAZIALE (1)

In ogni caso, gli angoli minimi verticali di ripartizione luminosa spaziale sono di 15° al di sopra e di 15° al di sotto del piano orizzontale.

Angoli minimi orizzontali di ripartizione luminosa spaziale

(1) Gli angoli che figurano in questi schemi corrispondono a dispositivi destinati ad essere montati sul lato destro del veicolo. Le frecce sono orientate verso la parte anteriore del veicolo.

ALLEGATO III

MODELLO DI SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE
(Formato massimo: A 4 [210 × 297 mm])

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE
DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Comunicazione concernente l'omologazione CEE, il rifiuto, la revoca dell'omologazione CEE di un tipo di luce di stazionamento

N. di omologazione ....

1. Tipo di luce di stazionamento ....
2. Tipo o tipi di lampada previsti ....
3. Colore della luce emessa ....
4. Marchio di fabbrica o commerciale della luce ....
5. Nome e indirizzo del costruttore ....
....
6. Eventualmente, nome e indirizzo del suo mandatario ....
....
7. Presentato all'omologazione CEE in data ....
8. Servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione CEE ....
9. Data del verbale rilasciato da questo servizio ....
10. Numero del verbale rilasciato da questo servizio ....
11. Data dell'omologazione CEE/del rifiuto/della revoca dell'omologazione CEE (1) ....
12. Omologazione CEE unica rilasciata, in base al punto 3.3 dell'allegato IV, ad un dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente più luci, in particolare: ....
....
13. Data dell'omologazione CEE unica/del rifiuto/della revoca dell'omologazione CEE unica (1) ....
....
14. Luogo ....
15. Data ....
16. Firma ....
17. Il disegno n. ...., qui allegato, indica le posizioni geometriche di montaggio della luce di stazionamento sul veicolo, nonché l'asse di riferimento ed il centro di riferimento della luce ....
18. Eventuali osservazioni ....
....

---

(1) Cancellare le menzioni inutili.

ALLEGATO IV

CONDIZIONI D'OMOLOGAZIONE CEE E MARCATURA

1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE

1.1. La domanda d'omologazione CEE viene presentata, dal titolare del marchio di fabbrica o commerciale, o dal suo mandatario.

1.2. Per ogni tipo di luce di stazionamento, la domanda deve essere corredata:

1.2.1. da una descrizione tecnica succinta che precisi, in particolare, il tipo o i tipi di lampada previsti che devono essere conformi alle prescrizioni della commissione internazionale dell'illuminazione (CIE);

1.2.2. da disegni, in tre esemplari, sufficientemente particolareggiati per permettere l'identificazione del tipo di luce di stazionamento nei quali siano precisate le condizioni geometriche per l'applicazione sul veicolo, nonchè l'asse di osservazione che deve essere assunto nelle prove come asse di riferimento (angolo orizzontale H = 0°, angolo verticale V = 0°) ed il punto che deve essere preso come centro di riferimento per le prove stesse;

1.2.3. da due campioni; nel caso in cui la luce di stazionamento non possa essere montata indifferentemente sulla parte destra o sulla parte sinistra del veicolo, i due campioni presentati possono essere identici e adatti soltanto alla parte destra oppure alla parte sinistra del veicolo.

2. ISCRIZIONI

2.1. I campioni di un tipo di luce di stazionamento presentati all'omologazione CEE debbono:

2.1.1. recare il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente; detto marchio deve essere chiaramente leggibile e indelebile;

2.1.2. recare l'indicazione, chiaramente leggibile ed indelebile, del o dei tipi di lampade previsti;

2.1.3. presentare uno spazio di grandezza sufficiente per il marchio di omologazione CEE e per i simboli aggiuntivi previsti al successivo punto 4; questo spazio deve essere indicato nei disegni di cui al punto 1.2.2.

3. OMOLOGAZIONE CEE

3.1. Se i due campioni presentati conformemente alle disposizioni del punto 1, sono conformi alle disposizioni degli allegati I, II, IV, V e VI l'omologazione CEE viene rilasciata e viene attribuito un numero d'omologazione.

3.2. Questo numero non viene più attribuito ad un altro tipo di luce di stazionamento.

3.3. Quando l'omologazione CEE viene richiesta per un tipo di dispositivo d'illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente una luce di stazionamento ed altre luci, si può attribuire un marchio d'omologazione CEE unico, a condizione che la luce di stazionamento sia conforme alle prescrizioni del presente decreto e che ciascuna delle altre luci, che fanno parte del tipo di dispositivo d'illuminazione e di segnalazione luminosa per il quale è stata richiesta l'omologazione CEE, sia conforme al decreto ad essa applicabile.

4. MARCATURA

4.1. Ogni luce di stazionamento conforme al tipo omologato in applicazione del presente decreto deve recare un marchio d'omologazione CEE.

4.2. Tale marchio è costituito:

da un rettangolo all'interno del quale è inscritta la lettera « e » minuscola, seguita dal numero o dal gruppo di lettere distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione:

1 per la R. F. di Germania,
2 per la Francia,
3 per l'Italia,
4 per i Paesi Bassi,
6 per il Belgio,
11 per il Regno Unito,
13 per il Lussemburgo,
18 per la Danimarca,
IRL per l'Irlanda,

e da un numero d'omologazione CEE, corrispondente al numero della scheda d'omologazione CEE compilata per il tipo di proiettore di retromarcia.

4.3. Il marchio d'omologazione CEE è completato dal simbolo aggiuntivo « AR ».

4.4. Il numero d'omologazione CEE deve essere apposto in prossimità del rettangolo circoscritto alla lettera « e », in una posizione qualsiasi rispetto a questo rettangolo.

4.5. Il marchio d'omologazione CEE e il simbolo aggiuntivo devono essere apposti sulla superficie luminosa o su una delle superfici luminose in modo indelebile e in modo che siano ben leggibili anche quando i proiettori di retromarcia sono montati sul veicolo.

4.6. In appendice viene fornito un esempio di marchio d'omologazione CEE completo del simbolo aggiuntivo di cui sopra, nel quale le lettere A e R sono unite tra loro.

4.7. Qualora venga attribuito un numero di omologazione CEE unico come previsto dal punto 3.3., per un tipo di dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa comprendente un proiettore di retromarcia ed altre luci, può essere apposto un unico marchio di omologazione CEE, costituito da quanto segue:

— un rettangolo all'interno del quale è inscritta la lettera « e », seguita dal numero o dal gruppo di lettere distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione,

— un numero d'omologazione CEE,

— i simboli aggiuntivi previsti dai vari decreti a norma dei quali è stata rilasciata l'omologazione CEE.

4.8. Le dimensioni dei vari elementi di questo marchio non devono essere inferiori alla maggiore delle dimensioni minime prescritte, per la marcatura singola, dai decreti a titolo dei quali l'omologazione CEE è rilasciata.

Appendice

Esempio di marchio di omologazione CEE

1471

a/3

Il dispositivo recante il marchio di omologazione CEE qui raffigurato è una luce di stazionamento che ha ottenuto l'omologazione CEE nel Regno Unito (e 11) col numero 1471.

ALLEGATO V

MISURE FOTOMETRICHE

1. METODI DI MISURA

1.1. Durante le misure fotometriche, un'adeguata schermatura deve evitare riflessi parassiti.

1.2. In caso di contestazione sui risultati delle misure queste ultime debbono essere eseguite in modo che:

1.2.1. la distanza di misura sia tale che si possa applicare la legge dell'inverso del quadrato della distanza;

1.2.2. l'apparecchiatura di misura sia tale che l'apertura angolare del ricevitore visto dal centro di riferimento della luce sia compresa tra 10′ e 1°;

1.2.3. l'intensità minima prescritta per una determinata direzione di osservazione è soddisfatta qualora questa intensità venga ottenuta in una direzione che non si discosti di più di 15′ dalla direzione di osservazione medesima.

2. QUADRO DI RIPARTIZIONE LUMINOSA SPAZIALE NORMALIZZATA

2.1. La direzione H = 0° e V = 0° corrisponde all'asse di riferimento (sul veicolo essa è orizzontale, parallela al piano longitudinale mediano del veicolo stesso ed orientata nel senso di visibilità richiesta). Essa passa per il centro di riferimento. I valori indicati nel quadro danno, per le varie direzioni di misura, le intensità minime in % del minimo richiesto per ogni luce sull'asse (in direzione H = 0° e V = 0°).

2.2. Qualora, all'esame visivo, una luce sembri presentare notevoli variazioni locali dell'intensità luminosa, si deve verificare che nessuna intensità, misurata tra due delle direzioni di misura di cui al punto 2.1, sia:

2.2.1. per una prescrizione minima, inferiore al 50 % dell'intensità minima più debole tra le due prescritte per le direzioni di misura in questione;

2.2.2. per una prescrizione massima, superiore all'intensità massima più debole tra le due prescritte per le direzioni di misura in questione aumentata di una frazione della differenza fra le intensità prescritte per dette direzioni di misura, essendo questa frazione una funzione lineare della differenza.

ALLEGATO VI

COLORE DELLA LUCE EMESSA

COORDINATE TRICROMATICHE

ROSSO:	Limite verso il giallo:	$y \leqslant 0,335$
	Limite verso il porpora:	$z \leqslant 0,008$
BIANCO:	Limite verso il blu:	$x \geqslant 0,310$
	Limite verso il giallo:	$x \leqslant 0,500$
	Limite verso il verde:	$y \leqslant 0,150 + 0,640\,x$
	Limite verso il verde:	$y \leqslant 0,440$
	Limite verso il porpora:	$y \geqslant 0,050 + 0,750\,x$
	Limite verso il rosso:	$y \geqslant 0,382$
GIALLO AMBRA:	Limite verso il giallo:	$y \leqslant 0,429$
	Limite verso il rosso:	$y \geqslant 0,398$
	Limite verso il bianco:	$z \leqslant 0,007$

Per la verifica di queste caratteristiche colorimetriche viene impiegata una sorgente luminosa con temperatura di colore di 2 854 K corrispondente all'illuminante A della commissione internazionale per l'illuminazione (CIE).

(10594)

ANTONIO SESSA, *direttore* **DINO EGIDIO MARTINA**, *redattore*

(7651153/2) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.

(c. m. 411200773050)

L. 300